

osserva

Con sentenza 5.03.2007 la Corte d'Appello di Milano confermava la condanna alla pena della reclusione e della multa inflitta nel giudizio di primo grado a Catella Roberto perché colpevole di avere omesso, quale legale rappresentante della *Snaico Engineering* s.p.a., al fine di non versare all'INPS le ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori, di presentare le denunce mensili obbligatorie (modelli DM10), fatto dal quale era derivato l'omesso versamento di contributi per importi mensili non inferiori al maggior importo tra €. 2.582,28 e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (€. 205.992) relativamente al periodo giugno-dicembre 2002), e di avere omesso di versare all'INPS le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti registrati nel libro paga per il periodo giugno-luglio 2002.

Proponeva ricorso per cassazione l'imputato esponendo che illegittimamente era stata ritenuta la configurabilità del reato di cui all'articolo 37 della legge n. 689/1981 perché dall'omessa presentazione dei mod. DM10 era derivato un omesso versamento di contributi superiore, nel mese, non solo alla somma di €. 2.582,28, ma anche all'importo corrispondente al 50% dei contributi complessivamente dovuti.

Tale interpretazione non era condivisibile perché la norma prevede, per la sussistenza del reato, che l'omesso versamento mensile, conseguente all'omessa denuncia mensile, sia superiore al maggiore importo tra €. 2.582,28 mensili e il 50% dei contributi complessivamente dovuti.

Per il secondo parametro la norma non aveva richiamato la locuzione "*mensile*", ma aveva usato l'avverbio "*complessivamente*" con riferimento alla totalità dei contributi e, quindi, a più mensilità.

Chiedeva l'annullamento della sentenza e la rideterminazione della pena per il residuo reato.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato con le conseguenze di legge.

L'art. 37 della legge n. 689/1981, come modificato dall'art. 116, comma primo, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, attribuisce rilevanza penale all'omissione delle denunce mensili obbligatorie quando dal fatto derivi l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalla legge per un importo *mensile* non inferiore al maggior importo tra €. 2.582,28 e il 50% dei contributi *complessivamente* dovuti.

Ragioni di ordine logico, letterale e sistematico inducono a preferire l'interpretazione data dai giudici dell'appello stante che la norma disciplina le denunce mensili obbligatorie poste a carico del datore di lavoro stabilendo due parametri per attribuire rilevanza penale all'omesso adempimento:

1. l'importo mensile [riferito a tutto quanto, a titolo di contributi, deve essere versato in un determinato mese dell'anno con riferimento alle retribuzioni erogate a tutti i dipendenti] non deve essere inferiore agli €. 2.582,28;
2. il 50% dei contributi complessivamente dovuti, all'evidenza per la pluralità dei lavoratori effettivamente impiegati nell'azienda, va riferito a ciascun mese, stante che il calcolo deve essere ancorato a dati omogenei e inerenti all'ambito temporale presupposto dalla norma, mentre la dilatazione che la difesa invoca, richiamando l'avverbio *complessivamente*, porterebbe all'introduzione nel calcolo di dati variabili con gli effetti distorsivi segnalati nella sentenza impugnata.

Il secondo motivo, con cui si chiede la riduzione della pena [sulla cui determinazione vi è congrua motivazione] è inammissibile perché totalmente immotivato.

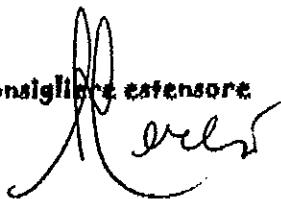
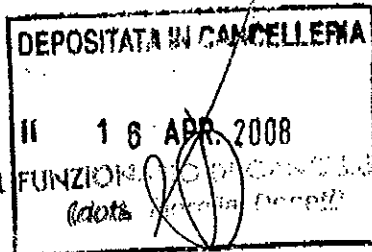
Grava sul ricorrente l'onere delle spese processuali.

P Q M

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 18.03.2009.

il consigliere estensore

il presidente

